Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Venerdì, 23 aprile 1926 — Numero 94

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *«Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: (*). — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Majolo e Figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale. Maglione e Strini. Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINI CAVALLERESCHI

ORDINE COLONIALE DELLA STELLA D'ITALIA

Nomine e promozioni.

Gran Cordoni:

R. decreto 4 febbraio 1915 (moto proprio).

Martini prof. Ferdinando, Ministro per le colonie.
Bertolini on. Pietro, ex Ministro per le colonie.

R. decreto 4 febbraio 1915.

Baldissera ten. gen. Antonio, ex Governatore della Colonia Eritrea.
Caneva ten. gen. Carlo, senatore del Regno, già comandante in capo del corpo di spedizione della Tripolitania e della Cirenaica e poi Governatore di quelle Colonie.

R. decreto 10 novembre 1920 (moto proprio).

S. A. l'Emiro Mohammed Idris Es-Senussi.

R. decreto 25 novembre 1920 (moto proprio).

Giolitti S. E. avv. Giovanni, cavaliere dell'O. S. SS. A., Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sforza S. E. (dei conti) nobile Carlo, Ministro per gli affari esteri.
Rossi S. E. avv. Luigi, Ministro per le colonie.
Colosimo avv. Gaspare, deputato al Parlamento.

R. decreto 27 novembre 1921 (moto proprio).

S. E. Girardini Giuseppe, Ministro per le colonie.

R. decreto 4 dicembre 1921 (moto proprio).

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo Giuseppe Ferdinando Francesco di Savoia-Aosta Duca degli Abruzzi.

R. decreto 1° giugno 1922 (moto proprio).

Amendola S. E. prof. Giovanni, Ministro per le colonie.
Nitti on. avv. prof. Francesco, ex Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro *ad interim* per le colonie.
Ruini on. avv. Bartolomeo, ex Ministro per le colonie.

R. decreto 4 gennaio 1923 (moto proprio).

S. E. il gr. uff. Federzoni dott. Luigi, Ministro per le colonie.
Volpi S. E. conte Giuseppe, Governatore della Tripolitania.

R. decreto 8 aprile 1923 (moto proprio).

Contarini cav. di gr. cr. dott. Salvatore, consigliere di Stato, segretario generale nel Ministero degli affari esteri, senatore del Regno.

R. decreto 3 maggio 1923 (moto proprio).

Cerrina Feroni gr. uff. marchese Giovanni, Governatore della Colonia Eritrea.

R. decreto 4 giugno 1923 (moto proprio).

ussolini Benito, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Raggi marchese Giuseppe.

R. decreto 24 settembre 1923 (moto proprio).

Ras Tafari Maconnen, erede del Trono e reggente dell'Impero d'Etiopia.

R. decreto 1° maggio 1924 (moto proprio).

aon di Revel Paolo, Ammiraglio, Duca del Mare, Ministro a marina.

S. E. Bongiovanni ten. gen. gr. uff. Luigi, Governatore della Cirenaica.

R. decreto 22 giugno 1924 (moto proprio)

Gugsa Areia, Ras dell'Abissinia.
Nadau, Ras dell'Abissinia.

R. decreto 26 giugno 1924 (moto proprio).

Riveri gr. cr. avv. Carlo, consigliere di Stato, già direttore generale nel Ministero delle colonie e Governatore della Somalia Italiana.

R. decreto 1° luglio 1924 (moto proprio).

Marchi S. E. gr. uff. Giovanni, Sottosegretario di Stato per le colonie.

R. decreto 15 agosto 1924 (moto proprio).

S. E. Lanza di Scalea principe Pietro, Ministro per le colonie.

R. decreto 28 agosto 1924 (moto proprio).

S. E. De Michelis Giuseppe, Commissario generale per l'emigrazione.

Grandi ufficiali.

R. decreto 4 febbraio 1915 (moto proprio).

Mosca avv. prof. Gaetano, Sottosegretario di Stato per le colonie.
Colosimo avv. Gaspare, deputato al Parlamento, ex Sottosegretario di Stato per le colonie.
De Nicola avv. Enrico, deputato al Parlamento, ex Sottosegretario di Stato per le colonie.
Agnesa dott. Giacomo, Ministro plenipotenziario, direttore generale nel Ministero delle colonie.

R. decreto 4 febbraio 1915.

Garioni ten. gen. Vincenzo, ex Governatore della Tripolitania.
De Martino nobile Giacomo, senatore del Regno, Governatore della Somalia Italiana.
Salvago Raggi marchese Giuseppe, Governatore della Colonia Eritrea.
Ameglio ten. gen. Giovanni, Governatore della Cirenaica.
Briccola ten. gen. Ottavio, ex Governatore della Cirenaica.
Ragni ten. gen. Ottavio, ex Governatore della Tripolitania.
Tassoni ten. gen. Giulio, Governatore della Tripolitania.
Borea Ricci, contrammiraglio Raffaele, primo Governatore di Tripoli.

R. decreto 18 maggio 1917 (moto proprio).

S. E. Foscari conte Piero, deputato al Parlamento, Sottosegretario di Stato per le colonie.

R. decreto 26 dicembre 1917 (moto proprio).

S. E. Cerrina Feroni gr. uff. Giovanni, capitano di vascello, Governatore della Somalia Italiana.

R. decreto 30 settembre 1919 (moto proprio).

Mohamed Idris.

R. decreto 4 luglio 1920 (moto proprio).

Forrandi comm. Ugo, agente coloniale di grado superiore del ruolo della Somalia.

R. decreto 25 novembre 1920 (moto proprio).

S. E. Pecoraro avv. Antonino, Sottosegretario di Stato per le colonie.

R. decreto 2 giugno 1921.

Hassuna-El-Caramanli, sindaco di Tripoli.

R. decreto 5 giugno 1921 (moto proprio).

Baccari gr. uff. dott. Eduardo, direttore generale nel Ministero delle colonie.

R. decreto 27 novembre 1921 (moto proprio).

S. E. Venino conte Pier Gaetano, Sottosegretario di Stato per le colonie.

R. decreto 22 gennaio 1922 (moto proprio).

Volpi S. E. Giuseppe, Governatore della Tripolitania.
Riveri S. E. avv. Carlo, Governatore della Somalia Italiana.
Lanza di Scalea on. principe Pietro, deputato al Parlamento.
Contarini S. E. Salvatore, consigliere di Stato, senatore del Regno.
Lamberti Di Colle nobile Mario, senatore del Regno.

R. decreto 1° giugno 1922 (moto proprio).

Paratore on. avv. Giuseppe, ex Sottosegretario di Stato per le colonie.

Pecori Giraldi S. E. conte Guglielmo, generale d'esercito, ex comandante delle truppe della Tripolitania.

R. decreto 4 gennaio 1923 (moto proprio).

S. E. Marchi comm. Giovanni, Sottosegretario di Stato per le colonie.

R. decreto 26 aprile 1923 (moto proprio).

Bongiovanni ten. gen. Luigi, generale di corpo d'armata, Governatore della Cirenaica.

R. decreto 31 maggio 1923.

Conti Rossini comm. dott. Carlo.
Vaccari gen. Giuseppe.
Gasparini gr. uff. Jacopo.

R. decreto 4 giugno 1923 (moto proprio).

S. E. Acerbo on. prof. Giacomo, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Theodoli marchese Alberto.
Guidi prof. Ignazio, senatore del Regno.
Vannutelli Lamberto.
Niccoli gr. uff. dott. Ugo, direttore generale nel Ministero delle colonie.
De Camillis gr. uff. avv. Camillo, direttore generale nel Ministero delle colonie.

R. decreto 24 settembre 1923 (moto proprio).

S. E. Fitaurari Aptè Ghiorghis, Ministro della guerra in Etiopia.

R. decreto 15 ottobre 1923 (moto proprio).

S. E. De Bono Emilio, generale di corpo d'armata.

R. decreto 30 dicembre 1923 (moto proprio).

Corradini Enrico, senatore del Regno.

R. decreto 3 febbraio 1924.

Iusef Cherbisc, comandante banda irregolare in Tripolitania.

R. decreto 3 aprile 1924 (moto proprio).

S. E. Ferrari Giuseppe, generale di corpo d'armata.

R. decreto 22 giugno 1924 (moto proprio).

Mulughetà, Degiasmate.
Haisellasiè, Degiasmate.

R. decreto 26 giugno 1924 (moto proprio).

Aldovrandi Marescotti Luigi conte di Viano, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe.

R. decreto 15 agosto 1924 (moto proprio).

S. E. Cantalupo Roberto, Sottosegretario di Stato per le colonie.

R. decreto 6 novembre 1924 (moto proprio).

S. E. Taranto gr. uff. Alfredo, generale di corpo d'armata, comandante il Regio corpo delle truppe coloniali della Tripolitania.

R. decreto 7 dicembre 1924 (moto proprio).

Lobetti Bodoni Pio, vice ammiraglio di squadra, comandante in capo del Dipartimento marittimo del basso Tirreno.

Commendatori.

R. decreto 4 febbraio 1915.

Hassuna el Karamanli fu Hamura, residente a Tripoli.
Ferrandi Ugo, africanista ed esploratore, ora agente coloniale della Somalia.
Ciccodicola comm. Federico, già Ministro d'Italia in Etiopia.
Colli di Felizzano conte Giuseppe, ministro plenipotenziario ad Addis Abeba.

R. decreto 23 dicembre 1915.

Conti Rossini comm. dott. Carlo, ex segretario generale a Tripoli.

R. decreto 23 agosto 1916 (moto proprio).

Vaccari comm. Giuseppe, colonnello di Stato Maggiore.

R. decreto 26 dicembre 1917 (moto proprio).

S. E. Alfieri ten. gen. Vittorio, Ministro della guerra, senatore del Regno.

S. E. Lamberti Di Colle nobile Mario, tenente generale, senatore del Regno.

R. decreto 20 febbraio 1918 (moto proprio).

Corsi gr. uff. avv. Alberto, direttore generale nel Ministero delle colonie.

R. decreto 10 giugno 1918 (moto proprio).

De Cornè gr. cord. ing. Raffaele, direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

R. decreto 2 ottobre 1918 (moto proprio).

Mohamed Er Redda.
Mohamed Safi Ed Din.

R. decreto 25 gennaio 1920 (moto proprio).

Ali Jusuf, Sultano di Obbia.
Osman Mohamud, Sultano dei Migiurtini.

R. decreto 10 giugno 1920 (moto proprio).

Hag Abdalla Ben Sciaaban.

R. decreto 22 novembre 1921 (moto proprio).

Otman El Auezi, deputato per il Collegio Ibrahim.

R. decreto 22 gennaio 1922 (moto proprio).

Pantano Gherardo, maggior generale.
Di Fausto rag. Amanto, deputato al Parlamento.
Insabato dott. Enrico, giornalista.
Ciamarra avv. Guglielmo, magistrato.

R. decreto 4 maggio 1922.

S. N. Saied Mohammed Safi Ed Din Es Senussi, presidente del Parlamento della Cirenaica.
Agi Ahmed Suani, consigliere di Governo.

R. decreto 1° giugno 1922 (moto proprio).

S. E. Sailer ten. gen. Emilio, già reggente del Governo della Colonia Eritrea.

R. decreto 25 luglio 1922 (moto proprio).

Aimone gr. uff. ing. Ercole.
Santillana prof. Davide.
Nallino prof. Carlo Alfonso.

R. decreto 25 luglio 1922.

Bennani Ahmed Ben Muftah, sindaco di Derna.

R. decreto 29 luglio 1922 (moto proprio).

Pintor gr. uff. dott. Luigi, vice direttore generale nel Ministero delle colonie, reggente il Governo della Cirenaica.
D'Andrea comm. avv. Giuseppe, senatore del Regno.
Da Como avv. Ugo, senatore del Regno.

R. decreto 30 luglio 1922 (moto proprio).

Beverini comm. Giov. Battista, console generale d'Italia a Tunisi.
Musa Bey Grada, consigliere di Governo.
Jusef Cherbisc, comandante banda irregolare.
Ahmed Bey Ben Muntasser.
Alì Ben Sciaaban, Caimacan di Zuara.

R. decreto 29 ottobre 1922 (moto proprio).

S. E. Mons. Tonizza Giacinto, vescovo di Tripoli.

R. decreto 26 novembre 1922 (moto proprio).

Pizzari cav. Pier Luigi, colonnello.
Graziani cav. Rodolfo, colonnello.

R. decreto 4 gennaio 1923 (moto proprio).

Gasparini gr. uff. dott. Jacopo, già segretario generale della Somalia Italiana.
Luiggi on. ing. Luigi, deputato al Parlamento, ispettore superiore del G. C., professore al Politecnico ingegneri di Roma.

R. decreto 8 febbraio 1923 (moto proprio).

Rava Maurizio, pubblicista.

R. decreto 25 febbraio 1925 (moto proprio).

Piacentini comm. Renato, consigliere di Legazione.
Rocco gr. uff. ing. Alberto, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

R. decreto 8 aprile 1923 (moto proprio).

Giannini gr. uff. avv. Amedeo, consigliere di Stato.

R. decreto 4 giugno 1923 (moto proprio).

Salvadori gr. uff. dott. Alessandro, vice direttore generale nel Ministero delle colonie.
Ostini comm. Giuseppe, già console italiano a Gondar.
Artom gr. uff. dott. Ernesto, senatore del Regno.
Carrara mons. Camillo, vicario apostolico dell'Eritrea.
Bresciani comm. Enrico.
D'Amelio avv. Mariano, consigliere di Cassazione.
Pestalozza comm. Giulio.
Rossetti comm. Carlo, vice direttore generale nel Ministero delle colonie.
Macchioro Vivalba comm. Gino.
Maissa gr. uff. Felice Cesare.
Nogara gr. uff. Bernardino.
Zoli comm. Corrado.

R. decreto 10 settembre 1923 (moto proprio).

Montagna gr. uff. dott. Giulio Cesare, ministro plenipotenziario.
Lojacono comm. dott. Vincenzo, ministro plenipotenziario.
Ferrero di Cavallerleone cav. Luigi, tenente generale medico della riserva.

R. decreto 24 settembre 1923 (moto proprio).

Nigra gr. uff. Arturo, generale di divisione.

R. decreto 15 ottobre 1923 (moto proprio).

Barone Russo dott. Giacomo, capo di Gabinetto di S. E. il Ministro per gli affari esteri.

R. decreto 30 dicembre 1923 (moto proprio).

S. E. Di Maio cav. di gr. cr. Pio Carlo, generale di corpo d'armata della riserva, aiutante di campo onorario di Sua Maestà.

R. decreto 17 gennaio 1924 (moto proprio).

Caccia Dominioni conte Carlo di Sirlavengo, già Regio console generale d'Italia a Tunisi.

R. decreto 3 aprile 1924 (moto proprio).

S. E. Balbo Italo, comandante generale M. V. S. N.

R. decreto 1° maggio 1924 (moto proprio).

Tanca comm. Giov. Battista, contrammiraglio di divisione.

R. decreto 18 giugno 1924 (moto proprio).

Uodage, Ligaba.
Herui, Blata.
Maconnen Indalcacceu, Ligg.
Sahalè Zidalù, Ato.

R. decreto 26 giugno 1924 (moto proprio).

Vivaldi comm. Guglielmo, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe.

R. decreto 15 agosto 1924 (moto proprio).

Moncada Ugo principe di Paternò, colonizzatore.

R. decreto 25 settembre 1924 (moto proprio).

Saied Giafer Becri El Morgani, Tanka di Caduna (Eritrea).

R. decreto 6 novembre 1924 (moto proprio).

Mezzetti cav. uff. Ottorino, colonnello comandante la zona di Misurata e commissario di Misurata.
Nasi comm. Guglielmo, tenente colonnello, capo di Stato Maggiore del Regio corpo truppe coloniali della Tripolitania.

R. decreto 30 ottobre 1924 (moto proprio).

Sanfilippo cav. uff. Ignazio, esperto mineralogico.

R. decreto 13 novembre 1924 (moto proprio).

Capanni on. Italo, deputato al Parlamento.

Nomine e promozioni avvenute nell'anno 1925.

Gran Cordoni.

R. decreto 8 aprile 1925 (moto proprio).

S. E. De Vecchi avv. prof. Cesare Maria, Governatore della Somalia Italiana.

R. decreto 11 giugno 1925 (moto proprio).

S. E. Mombelli gr. uff. generale Ernesto, Governatore della Cirenaica.
Stringher cav. gr. cr. prof. Bonaldo, direttore generale della Banca d'Italia.

R. decreto 15 agosto 1925 (moto proprio).

Lyautey Uberto, maresciallo di Francia, Residente generale e Alto Commissario del Marocco.
Steeg Teodoro, senatore, Governatore generale dell'Algeria.

R. decreto 31 dicembre 1925 (moto proprio).

S. E. Gasperini gr. uff. dott. Jacopo, Governatore della Colonia Eritrea.

Grandi ufficiali.

R. decreto 29 gennaio 1925 (moto proprio).

S. E. Ciano gr. uff. Costanzo, contrammiraglio di divisione.

R. decreto 11 giugno 1925 (moto proprio).

Marchese Paulucci De' Calboli-Barone gr. uff. Giacomo, consigliere di Legazione.
Ahmed El Bennani, presidente del Parlamento della Cirenaica.

Commendatori.

R. decreto 11 gennaio 1925 (moto proprio).

Mazzucco on. comm. Ettore, generale di brigata in posizione ausiliaria speciale, deputato al Parlamento.

R. decreto 22 gennaio 1925 (moto proprio).

Alla memoria.

Checchi comm. Michele, direttore coloniale, capo dell'Ufficio studi della Cirenaica.

R. decreto 22 gennaio 1925 (moto proprio).

Salvadei gr. uff. Giovanni, ispettore generale nel Ministero delle colonie.
Malladra gr. uff. Giuseppe, generale di divisione.
Manzitti prof. comm. Oreste, direttore generale della Società di navigazione « Italia ».
Macchi di Cellere conte comm. Carlo, maestro delle cerimonie di S. M. il Re.
Palazzo prof. Luigi, professore di meteorologia e geofisica.

R. decreto 29 gennaio 1925 (moto proprio).

Suardo conte avv. Giacomo, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
Bonzani gr. uff. Alberto, generale di divisione, vice commissario per la Regia aeronautica.
Fara gr. uff. Gustavo, generale di divisione.
Civinini Guelfo, pubblicista.
Ponzio cav. Giacomo, generale di corpo d'armata, comandante dell'Arma dei carabinieri Reali.

R. decreto 5 febbraio 1925 (moto proprio).

Tornielli ing. Federico.
Vinassa De Regny prof. Paolo.

R. decreto 5 aprile 1925 (moto proprio).

Avet conte Enrico, consigliere di Stato.

R. decreto 8 aprile 1925 (moto proprio).

Guglielmi on. marchese Giorgio, deputato al Parlamento.

R. decreto 11 giugno 1925 (moto proprio).

Carminati gr. uff. Angelo.
Mahmud Fenzi.
Ahmed Bey Fessatni.

Bianco comm. Antonio, segretario generale della Banca d'Italia.
Pranzetti comm. Enrico, capo servizio al Segretariato generale della Banca d'Italia.

R. decreto 18 giugno 1925 (moto proprio).

Rocca cav. uff. dott. Costanzo, già medico condotto a Massaua.
Canero Medici cav. dott. Franco, consigliere coloniale.
Olmi cav. Gian Luigi, membro del Parlamento cirenaico.
Testafochi comm. Cesare, generale.
Anceschi comm. dott. Antonio, ispettore superiore.

R. decreto 25 giugno 1925 (moto proprio).

Brasini gr. uff. Armando, architetto.
Gonzaga principe Maurizio, generale di corpo d'armata.
Ricciardelli comm. Egidio, capitano di vascello riserva navale.

R. decreto 2 luglio 1925.

Cav. uff. Sciaref El Gariani, consigliere di Governo (Cirenaica).
Cav. uff. Scech Iasin El Mebri, consigliere di Governo (Cirenaica).
Cav. uff. Mohammed Taher El Mehesci, rappresentante del Parlamento cirenaico.
Abd El Gader Bu Braidan, consigliere di Governo (Cirenaica).

R. decreto 10 luglio 1925 (moto proprio).

Santucci dott. Stefano, generale medico, presidente del Collegio medico superiore presso il Ministero della guerra.

R. decreto 16 luglio 1925 (moto proprio).

Arlotta comm. Mario, ministro plenipotenziario.
Guariglia comm. Raffaele, consigliere di Legazione di 1ª classe.

R. decreto 7 agosto 1925 (moto proprio).

Bartolucci Godolini nobile Giovanni, console generale.

R. decreto 15 agosto 1925 (moto proprio).

Si Kadd Ben Ghabrit, console generale onorario di Francia.

R. decreto 30 agosto 1925 (moto proprio).

Cavazza conte comm. prof. Filippo.

R. decreto 17 settembre 1925 (moto proprio).

Scotti avv. Carlo, professionista.
Carnera comm. Ugo, segretario particolare di S. E. il conte Volpi di Misurata.

R. decreto 5 novembre 1925 (moto proprio).

S. E. Teruzzi on. Attilio, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno.

R. decreto 31 dicembre 1925 (moto proprio).

Maggiotto comm. Giovanni, generale in posizione ausiliaria.
De Vita comm. Raffaele, generale in posizione ausiliaria.
Dho comm. Giovanni, generale.
Gasperini gr. uff. avv. Gino, consigliere di Stato.
Cavicchioni comm. dott. Antonio, ministro plenipotenziario.

Cavalieri ufficiali.

R. decreto 11 giugno 1925 (moto proprio).

Mohamed Muzafer.
Scech Mahmud Burchis.
Scech Senussi Ben Mohamed, Cadi di Zuara.
Hagg Hassuna Gurgi.
Mohammed Ben El Hagg Hassen, Mudir di Misciascia.

R. decreto 11 giugno 1925 (moto proprio).

Porciani cav. avv. Alfredo Menotti, direttore della filiale della Banca d'Italia a Tripoli.

R. decreto 18 giugno 1925 (moto proprio).

Picarelli gr. uff. Luigi.
Bottaro cav. Pietro, tenente colonnello.
Taurino cav. Marcello, maggiore di fanteria.

R. decreto 18 giugno 1925.

Agi Abdalla Issa, capo cabila Bimal.

R. decreto 25 giugno 1925 (moto proprio).

Cicconetti Luigi, generale comandante la divisione militare di Napoli.

R. decreto 16 luglio 1925 (moto proprio).

Pompei gr. uff. Raffaele, consigliere di Legazione di 1ª classe.
Sabetta comm. Ugo, console generale di 3ª classe.

R. decreto 30 agosto 1925 (moto proprio).

Bechis comm. Camillo, commissario regionale del confine nella Somalia italiana.

R. decreto 6 dicembre 1925.

Mohamed Idris Hassan, Naib di Otumlo e Moncullo.
Mohamed Salem Batok, notabile di Massaua.
Mohamed Taher Scineti, notabile di Massaua.

R. decreto 31 dicembre 1925 (moto proprio).

Annaratone dott. Carlo, tenente colonnello medico.

Cavalieri.

R. decreto 11 gennaio 1925.

Bernucci comm. dott. Giovanni, generale medico in posizione ausiliaria.
Corselli comm. Rodolfo, colonnello di fanteria in servizio di Stato Maggiore.
Zaccagna ing. Domenico, ispettore nel Real corpo delle miniere.
Romagna-Manoia Giuseppe, capitano di fregata.
Omar Umberto, interprete nel Ministero degli affari esteri.

R. decreto 22 gennaio 1925 (moto proprio).

Gangitano on. Luigi, deputato al Parlamento, generale di divisione a riposo.
Calciati conte dott. Cesare.
Levi Arturo.

R. decreto 29 gennaio 1925 (moto proprio).
Alla memoria.

Del Giudice Gerardo, capitano di fanteria.

R. decreto 26 febbraio 1925 (moto proprio).

Mallarini cav. avv. Arminio Giovanni.

R. decreto 5 aprile 1925 (moto proprio).

Bosinco Salvatore, capitano di milizia territoriale a Tripoli.
Monticelli comm. ing. Cesare, capo dell'Ufficio opere pubbliche di Tripoli.
Carnera comm. Ugo, segretario particolare di S. E. il Governatore della Tripolitania.
Niutta cav. uff. dott. Mario, consigliere coloniale di 1ª classe.

R. decreto 19 aprile 1925 (moto proprio).

D'Arienzo Carmine, tenente di vascello.

R. decreto 11 giugno 1925 (moto proprio).

Gonfaloni Antonio, geometra.
Gianni cav. Giuseppe, maggiore di artiglieria.
Spadafora cav. Giuseppe, maggiore di fanteria.

R. decreto 11 giugno 1925.

De Robertis cav. Beniamino, direttore di dogana a Tripoli.
Contino cav. Achille, direttore dei monopoli a Tripoli.
Bruscolini cav. Ezio, direttore delle imposte e tasse a Tripoli.
Inghirami comm. rag. Paolo, direttore di ragioneria a Tripoli.
Bartoccini cav. dott. Renato, direttore degli scavi archeologici in Tripolitania.
D'Alonzo cav. uff. Francesco, tenente colonnello, Commissario di Homs.
Gori cav. uff. Dino, direttore delle poste e dei telegrafi di Tripoli.
Rispoli Nunzio, capitano nel Real corpo delle truppe della Tripolitania.
Nomis di Pollone cav. Amedeo, primo tenente di vascello.

R. decreto 11 giugno 1925.

Abdalla Banun, giornalista.
Scech Risiga Ben Abd-El Mula, Mudir di Regdalin.
Mustafa Ben Ramadan Ben Ali, Rais El Beladia di Zavia.
Mohamed El Hascegh, Mudir di El Had.
Abdalla Ben Ali El Chebir, Rais Beladia di Misurata.
Mohamed Ben Amor El Ghedid, Cadi di Misurata.
Mohamed Sudghi Ben Rezegh, Mudir di Tanorga.
Mohamed Ben Mustafa El Muntasser, Segretario degli affari indigeni, delegazione circondariale di Sirte.

R. decreto 18 giugno 1925 (moto proprio).

Riello gr. uff. Paolo, funzionario postelegrafico.
Bartoli comm. Giovanni, funzionario postelegrafico.

R. decreto 18 giugno 1925.

Sani Navarra Giovanni, tenente dei granatieri in servizio attivo permanente.
Daodiace cav. uff. dott. Giuseppe, consigliere coloniale.
Rienzi cav. uff. dott. Giuseppe, consigliere coloniale.
Siniscalchi cav. uff. dott. Alfredo, consigliere coloniale.
Gallarati Scotti conte cav. dott. Gian Giacomo, consigliere coloniale.
Arcari cav. Pietro, funzionario a contratto della Cirenaica.
Cardass Vittorio, tenente colonnello di cavalleria.
Berio Vittorio, tenente colonnello.
Spernazzati Ettore, tenente colonnello.
Cubeddu Luigi, tenente colonnello.
Pescatori Armando, maggiore di fanteria.
Lorenzini Orlando, capitano.

R. decreto 18 giugno 1925.

Islao Omar Ali, Cabila Iacub.
Sceriff Ali Eiderus, Cabila Asceraf.
Scek Naser Ahmed, Cabila Amudi.
Scech Ali Ahmed, Cabila Baudabò.
Mohamed Ibrahim, Cabila Gobran.
Abubacher Ahmed, Cabila Modan.
Nur Zuber, Cabila Amarani.
Mohamed Fachi, Cabila Tummi.

R. decreto 25 giugno 1925 (moto proprio).

Monticelli prof. Evandro, progettista monumento ai caduti a Tripoli.
Rutelli cav. Giovanni, architetto.

R. decreto 25 giugno 1925.

Scech Ahmed Esc Sciaref, presidente del Tribunale superiore sciaritico di Tripoli.
Hag Ahmed et Tni, notabile di Gadames.
Haggiag Simeone, presidente della Comunità israelitica di Tripoli.
Messaud Ben Aissa, Caimacan di Nalut.

R. decreto 2 luglio 1925.

Taher Ben Ibrahim El Asbeli, rappresentante del Parlamento cirenaico.
Ali El Gdeim (Legdeim), rappresentante del Parlamento cirenaico.
Kammus Fellah, rappresentante del Parlamento cirenaico.
Mohammed El Eluani, rappresentante del Parlamento cirenaico.
Ahmed Mahmud, rappresentante del Parlamento cirenaico.
Omar El Asfar, rappresentante del Parlamento cirenaico.
Mustafa Bu Sciamata, rappresentante del Parlamento cirenaico.

R. decreto 16 luglio 1925 (moto proprio).

Ascari cav. uff. Raffaele, funzionario del Ministero degli affari esteri.
Orlandi cav. uff. Francesco, organizzatore escursioni turistiche.
Masi dott. Corrado.

R. decreto 4 settembre 1925 (moto proprio).

Corni cav. dott. Guido, maggiore.
Bracciani cav. Luigi.

R. decreto 17 settembre 1925 (moto proprio).

Castelletti Padre Zaccaria, Superiore Fatebenefratelli.

R. decreto 22 novembre 1925 (moto proprio).

Koch cav. uff. Ottaviano Armando, primo segretario di Legazione.
Anfuso dott. Filippo, pubblicista.

R. decreto 6 dicembre 1925.

Hummed Arei, capo della Tribù Maria Neri.
Bocrù Tesemmà, funzionante capo del Distretto Tecchelè Agghebà.
Negussè Medhin, capo del Distretto Dogghien Uoghera.
Abdalla Eluan, capo della Tribù Miniferi.
Taamè Tesfumariam, capo del Distretto Dericien.
Tesfauchiel Fessahiè, capo di Adi Qualà.
Ali Mahari, notabile di Massaua.
Abd El Hamid El Gul, notabile di Massaua.
Abdù Bescir, notabile di Massaua.
Arei Ghidei, capo del Distretto Scioattè Ansebà.
Mohamed El Safi, notabile di Massaua.
Hailemelechot Hailù, capo del Distretto Deca Zerai.

R. decreto 31 dicembre 1925 (moto proprio).

Fantini Odone, ex tenente mutilato di guerra.
Rizzi cav. Ferdinando, maggiore dei Carabinieri Reali.
Lionti cav. uff. prof. Girolamo, medico chirurgo a Bengasi.
Brofferio comm. Alfredo, comandante la Regia nave « Roma ».
Bisacco Palazzi ing. cav. Giacomo.
Lovatelli cav. uff. Mario, funzionario del Ministero delle finanze.
Toni cav. Piero, terzo segretario di Legazione.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 936.

REGIO DECRETO 7 marzo 1926, n. 626.

Norme per la erogazione di fondi concessi per le riparazioni di danni arrecati dal terremoto del 1921 nella Colonia Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 16 novembre 1921, n. 1705; 7 gennaio 1923, n. 136, e 21 ottobre 1923, n. 2565, con cui vennero autorizzate assegnazioni straordinarie al Ministero delle colonie per provvedere alla esecuzione di opere pubbliche e per concorso nelle spese di ricostruzione e riparazioni di edifici privati distrutti o danneggiati in conseguenza dei terremoti verificatisi nel 1921 nella Colonia Eritrea;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo della Colonia Eritrea impiegherà i fondi concessi coi Regi decreti-legge 16 novembre 1921, n. 1705; 7 gennaio 1923, n. 136, e 21 ottobre 1923, n. 2565, nella ricostruzione della città di Massaua nei modi stabiliti nel presente decreto, le cui norme sono applicabili a tutti coloro che chiedano di fruire delle facilitazioni e del concorso governativo alla ricostruzione e riparazione dei loro immobili danneggiati dal terremoto.

Art. 2.

Le somme di cui all'art. 1 rappresentano:

a) il sussidio che il Governo della Colonia concede ai danneggiati dal terremoto nella misura massima del 70 per cento del danno constatato all'immobile preesistente;

b) i fondi necessari per la concessione dei mutui ai danneggiati giusta l'art. 8;

c) le spese necessarie per la ricostruzione e la riparazione di opere pubbliche in dipendenza del terremoto e i lavori ancora occorrenti ad immobili demaniali;

d) le spese di amministrazione, direzione e sorveglianza tecnica relative ai lavori della ricostruzione.

Art. 3.

Il Governo della Colonia procederà a tutto quanto occorre per la ricostruzione della città col concorso di un consorzio degli interessati, il quale funziona per mezzo di un Collegio, costituito:

a) da cinque membri nominati dal Governo della Colonia;

b) da cinque membri nominati dai danneggiati, nella forma e nei modi che saranno stabiliti con disposizione governatoriale.

Tale Collegio, che prende il nome di Giunta, sarà convocato e presieduto da un rappresentante del Governatore per dare il suo avviso su ciò che riguarda la ricostruzione di Massaua e specialmente su quanto forma oggetto delle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dell'art. 4.

Art. 4.

Il Governo della Colonia provvederà:

a) alla compilazione del programma delle demolizioni, degli sgomberi, delle ricostruzioni e delle riparazioni da eseguire, mantenendo per quanto è possibile la attuale ubicazione e distribuzione degli stabili e la fisonomia della città vecchia;

b) alla compilazione dei progetti-tipo per la costruzione dei nuovi stabili, secondo le norme antisismiche allegate al presente decreto;

c) alla determinazione dell'ordine e della precedenza delle opere da eseguire;

d) alla ripartizione di lavori da eseguirsi dai privati in lotti, ciascuno dei quali non potrà superare l'importo di un milione;

e) all'appalto dei lotti di cui alla lettera precedente col sistema della licitazione privata, alla quale saranno ammesse solo le ditte che ne abbiano avuto una specifica abilitazione dal Governo della Colonia, salvo il caso previsto dall'art. 5;

f) alla concessione dei mutui e dei sussidi per la ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati ed alla redazione degli atti di mutui relativi;

g) alla esecuzione delle opere pubbliche dipendenti o connesse colla ricostruzione della città;

h) a tutto quanto altro risulterà occorrere per la ricostruzione medesima.

Le licitazioni di cui alla lettera *e*) saranno regolate dalle norme vigenti in Colonia per gli appalti governativi.

Art. 5.

Nei casi in cui il Governo della Colonia, sentita la Giunta del consorzio, ritenga che il proprietario dell'immobile da ricostruire o da riparare offra sufficienti garanzie di capacità tecnica e di serietà, potrà affidare al proprietario stesso la esecuzione diretta dei lavori, riservandosi però il controllo e la sorveglianza tecnica sulla loro esecuzione e fermo restando il disposto dell'art. 11.

Art. 6.

Ciascun danneggiato dovrà contribuire nella spesa occorrente ai lavori giusta il progetto debitamente approvato col 25 per cento del valore di progetto dell'immobile da ricostruire o della spesa totale preventivata per le riparazioni, versando tale importo al Governo all'inizio della ricostruzione o della riparazione dell'immobile. Nel caso di cui all'art. 5 tale versamento non avrà luogo.

Art. 7.

La somma di cui all'articolo precedente, qualora il sinistrato non si trovi in condizioni di provvederla direttamente, potrà essere fornita, nel caso che non intenda farlo il Governo della Colonia, da un istituto di credito o da Enti o persone che si impegnino di somministrare mutui fino alla concorrenza del suddetto 25 per cento del valore dell'immobile da ricostruire o dell'importo delle riparazioni, a condizioni riconosciute di favore dal Governo della Colonia.

Art. 8.

La differenza tra il sussidio concesso dal Governo della Colonia, aumentato del 25 per cento di cui all'art. 6, e il valore effettivo della nuova costruzione, o dell'importo delle riparazioni, sarà anticipata dal Governo stesso sotto forma di un mutuo al proprietario dell'immobile, e dovrà essere da questi rimborsata in venti annualità fisse, comprensive dell'interesse al 5 per cento e della quota di ammortamento, pari ciascuna all'8 per cento della somma mutuata.

Le annualità cominceranno a decorrere un anno dopo la effettiva consegna dello stabile al proprietario o dopo la ultimazione dei lavori.

Art. 9.

A garanzia del mutuo di cui all'art. 8 verrà costituita una ipoteca di primo grado sullo stabile e sul terreno; in tale ipoteca saranno surrogati gli Enti o le persone mutuanti di cui all'art. 7, fino ad estinzione del loro credito, intendendosi che durante tale periodo la ipoteca a favore del Governo della Colonia prenderà grado dopo la ipoteca a favore degli Enti e dei privati stessi, per riprendere valore di primo grado dopo estinto il mutuo di cui al predetto articolo 7.

Art. 10.

I progetti, le perizie e i preventivi dei lavori agli immobili privati dovranno essere approvati dal Governo della Colonia secondo le norme che saranno stabilite dal Governatore. Nel computo della spesa sarà tenuto conto, a carico del proprietario dell'immobile, della quota per le spese eventuali di demolizione e di sgombero delle macerie sostenute dal Governo e relative all'immobile stesso.

Art. 11.

La somministrazione dei sussidi e dei mutui governativi, nella misura stabilita dal Governo della Colonia, non potrà aver luogo che quando risulti già avvenuto l'impiego, da parte del proprietario dell'immobile, della quota del 25 per cento di cui all'art. 6.

Alla fine di ogni anno il Governo della Colonia trasmetterà al Ministero delle colonie una relazione sulle opere eseguite e sulle somme erogate.

Art. 12.

Gli atti di mutuo saranno stipulati dal funzionario delegato dal Governatore secondo le norme in vigore per i contratti della pubblica Amministrazione ed avranno a tutti gli effetti carattere e forza di atto pubblico.

Tutti gli atti relativi alle materie oggetto del presente decreto sono esenti da qualsiasi tassa.

Art. 13.

Le contestazioni che insorgessero tra privati, o tra privati e pubblica Amministrazione, circa la proprietà di aree edilizie in Massaua, saranno inappellabilmente risolte da un Collegio, composto del giudice della Colonia, presidente, dell'avvocato del Governo, del capo dell'Ufficio centrale tecnico, e di due cittadini nominati dal Governatore, il quale stabilirà anche le norme pel funzionamento del Collegio.

Le aree scoperte che da oltre dieci anni fossero soggette all'uso pubblico si presumono senz'altro demaniali.

Art. 14.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 99. — COOP

Norme tecniche per regolare la costruzione di edifici a Massaua e suoi dintorni.

Art. 1.

Gli edifici debbono poggiare interamente su terreno di uniforme natura e consistenza, devesi cioè evitare che un edificio da costruire poggi in parte su terreno roccioso e parte su terreno di minore consistenza.

Art. 2.

Le fondazioni saranno convenientemente incassate nel terreno o nella roccia con piani di posa perfettamente orizzontale ammettendosi le fondazioni a gradoni solo in terreno roccioso.

Nel caso di edifici comunque intelaiati, i montanti della armatura debbono essere solidamente fissati alla muratura della fondazione, oppure ad un robusto telaio di base.

Per gli edifici di muratura ordinaria le fondazioni debbono essere costituite da muri continui concatenati fra loro e presentare riseghe di non meno di 15 centimetri per parte rispetto ai muri di elevazione del piano terreno.

Art. 3.

La pianta degli edifici deve risultare bene intelaiata nei muri di ossatura, in modo da formare un sistema contrastato nelle due direzioni principali degli edifici stessi.

Art. 4.

L'altezza degli edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda e il bordo superiore del coronamento, e la quota media del suolo circostante in vicinanza immediata dell'edificio stesso, non può di regola superare i m. 9; nel caso della terrazza è consentito un parapetto perimetrale avente altezza fino a metri due al di sopra della cornice di coronamento, purchè costruito con materiali leggeri (legname), bene intelaiato e fissato solidamente alle strutture principali degli edifici.

Gli edifici, salvo la disposizione di cui al successivo articolo 15, avranno due soli piani: il piano terreno può essere costruito tanto a livello del suolo, come sopraelevato dal medesimo.

L'altezza utile di ciascun piano non sarà di regola superiore ai metri quattro, salvo per i locali terreni che possono raggiungere i metri cinque: l'altezza stessa non sarà mai inferiore a metri tre misurata fra il soffitto e il pavimento.

Art. 5.

I lavori di costruzione dei fabbricati debbono eseguirsi secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera; la pietra ed i laterizi dovranno essere bagnati all'atto del loro collocamento a posto, e le murature, anche dopo eseguite, saranno cosparse di acqua.

Per l'elevazione dei fabbricati è vietata la muratura a secco e quella con ciottoli, se non convenientemente spaccati, e posti in opera con struttura listata.

E' pure vietato l'impiego della ghisa e di qualunque altro materiale fragile, per travi, e in genere per parti essenziali dell'organismo resistente.

Art. 6.

Gli edifici possono essere costruiti con i seguenti sistemi:

a) con muratura ordinaria listata;

b) con ossatura in cemento armato, costruendo i muri esterni ed interni con muratura ordinaria in mattoni;

c) con muratura intelaiata.

Sono escluse le costruzioni a blocchetti di cemento e sabbia.

Art. 7.

Negli edifici da costruirsi con muratura ordinaria debbono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) la muratura sarà eseguita con buona malta di calce e sabbia;

b) le parti murarie verranno eseguite totalmente in mattoni, oppure in conci di pietra naturale a faccia rozzamente piana, interrompendo tale muratura con doppi ricorsi orizzontali di mattoni a tutto spessore di muro distanti non più di cm. 80 fra di loro.

I doppi ricorsi di mattoni possono essere sostituiti da spianate in malta di conci di pietra naturale compatta lavorati con faccie piane, regolari e di altezza uniforme; oppure con spianate di conglomerato normale di cemento dell'altezza non inferiore a cm. 10.

c) gli angoli degli edifici e le mazzette dei vani saranno eseguiti a mattoni oppure, a giudizio dell'ufficio tecnico, in conci di pietra compatta a facce piane perfettamente squadrate di altezza uniforme (bolognini);

d) gli edifici intieramente a mattoni avranno i muri perimetrali e di anima dello spessore corrispondente a quattro teste di mattoni al piano terreno e di tre teste al primo piano, e i muri trasversali di tre teste al pian terreno e di due al primo piano, in quelli ad un solo piano avranno tre teste i muri perimetrali e di anima e di due teste gli altri:

e) gli edifici da costruire con muratura listata avranno i muri perimetrali e di anima dello spessore di metri 0.70 al pian terreno e di cm. 55 al primo piano, e i muri trasversali di cm. 60 al pianterreno e di cm. 45 al piano primo.

In nessun caso è permessa la costruzione del muro in pietra per spessori uguali o minori di cm. 30.

Qualora il piano superiore venga costruito interamente a mattoni, saranno adottate le dimensioni precedentemente assegnate per la costruzione in mattoni;

f) i massicci di muro fra due vani consecutivi di porte e finestre non saranno di larghezza inferiore a m. 2.50;

g) i muri perimetrali saranno immorsati con muri trasversali distanti non più di 5 metri fra di loro: i vani da aprirsi in questi ultimi muri saranno distanti dalla faccia esterna dell'edificio di una lunghezza non mai inferiore a metri 2.

Nel caso che in dipendenza dello speciale carattere dell'edificio da costruire, i muri trasversali interni distino più di 5 metri fra di loro, i muri esterni saranno muniti di lesene o speroni di rinforzo ripartiti a distanza inferiore a metri 5 aventi aggetto minimo di cm. 30 e larghezza uguale allo spessore del muro:

h) la costruzione sarà consolidata alla sommità dell'edificio da un telaio rigido di ferro, di cemento armato o di

legno con rinforzi di squadre di ferro negli angoli; su tale telaio saranno impostate e sufficientemente collegate le travi della copertura: le travi dei solai avranno un appoggio mai inferiore a cm. 20;

i) i vani di porte e finestre saranno architravati con travi di ferro, di cemento armato o di legno, con una presa non inferiore a cm. 25 per parte;

l) a maggiore garanzia della stabilità è raccomandabile di collocare in costruzione nello spessore dei muri e sopra gli architravi dei vani del piano terreno un sistema di catene in ferro del diametro di mm. 20 almeno, assicurato ai muri perimetrali con appositi paletti.

Art. 8.

Negli edifici da costruirsi con ossatura in cemento armato i pilastri o costole montanti dell'armatura debbono essere collegati a perfetto incastro ad un robusto telaio di base ai solai ed alle coperture.

I pilastri saranno di sezione quadrata avente il lato non inferiore a cm. 30 al piano terreno e a cm. 25 al primo piano; di lato non inferiore a cm. 25 saranno pure i pilastri di edifici ad un solo piano.

Nelle strutture in cemento armato di ciascun edificio, il peso medio del ferro non dovrà mai risultare inferiore a kg. 80 per un metro cubo di conglomerato.

I pilastri non disteranno mai più di metri 5 fra di loro.

Il riempimento dei pannelli fra i pilastri sarà eseguito con muratura in mattoni pieni o in conci di pietra naturale con faccie grossolanamente squadrate per il piano terreno, e con muratura a mattoni per il piano superiore; e precisamente con mattoni pieni per i muri perimetrali e vuoti ad una testa per i muri interni: le dimensioni dei solai per le abitazioni saranno determinate in base ad un sovraccarico di kg. 300 a mq., ivi compreso l'aumento per tener calcolo dell'influenza delle scosse sussultorie.

I vani di porta e finestra saranno inquadrati da una intelaiatura in cemento armato i cui lati verticali saranno collegati ai correnti superiore e inferiore dell'armatura.

Per la quantità dei materiali e per le proporzioni degli impasti saranno tenute presenti le norme di cui ai decreti del Ministero dei lavori pubblici in data 10 gennaio 1907 e 29 febbraio 1908.

Nelle costruzioni in cemento armato si raccomanda di eseguire contemporaneamente la costruzione dell'ossatura con le murature di riempimento, onde assicurare la migliore unione delle due parti.

Art. 9.

Gli edifici intelaiati in legname o in ferro debbono avere le costole montanti di un sol pezzo o quanto meno così saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture da non offrire nessuna sezione di indebolimento. Tutte le unioni delle membrature fra loro debbono essere studiate in modo che non venga indebolita la resistenza delle parti costituenti la intelaiatura.

La ossatura di tali edifici può essere eseguita anche in legno purchè regolarmente squadrato e di essenza forte.

La fondazione di questo tipo di edificio deve essere in muratura in maniera che la intelaiatura di base rimanga tutta fuori del terreno.

Per riempimento e rivestimento nelle costruzioni intelaiate sono ammesse le strutture seguenti:

a) la muratura completamente a mattoni o quella normale a ricorsi, come è indicato al precedente art. 7;

b) le pareti semplici o doppie di lastre naturali od artificiali di reti metalliche o lamiere stirate intonacate, di tavolati di legno, di qualunque altro materiale che presenti solidità e leggerezza.

Art. 10.

Le strutture portanti devono essere costituite unicamente da solai in piano.

E' vietato l'uso delle volte e delle volterrane di qualsiasi genere.

Art. 11.

I soffitti e rivestimenti dei solai debbono formarsi con materiali leggieri quali tele, assicelle sottili, cartone, lamierino, reti metalliche, canne schiacciate e simili, escludendo le strutture ed i rinzaffi pesanti facili a disgregarsi.

Art. 12.

E' vietato l'uso di scale a sbalzo o di quelle portate da archi e volte di muratura.

Art. 13.

Sono ammessi balconi che non sporgono più di m. 1 dal vivo del muro: essi saranno sostenuti da mensole solidamente connesse con le travature del solaio.

Art. 14.

Volendosi eseguire la copertura a tetto di qualche edificio, deve eliminarsi qualsiasi spinta orizzontale a mezzo di opportune catene; le incavallature, se necessarie, saranno collegate trasversalmente fra loro.

Art. 15.

Per edifici di carattere speciale si potrà superare l'altezza di m. 9, fino ad un massimo di m. 16: però i relativi progetti corredati dai calcoli giustificativi della stabilità dovranno essere approvati dal competente ufficio tecnico.

Nelle verifiche di stabilità si debbono considerare:

1° le azioni statiche dovute al peso proprio e al sovraccarico aumentato del 50 per cento che si suppone rappresenti l'effetto delle vibrazioni sussultorie;

2° le azioni dinamiche dovute al moto sismico ondulatorio rappresentandole con accelerazioni applicate orizzontalmente alle masse dell'edificio nelle due direzioni ed agenti in entrambi i sensi di ogni direzione.

Il rapporto fra le forze orizzontali da introdursi convenzionalmente nei calcoli ed il corrispondente peso deve essere uguale a un decimo della massa in movimento.

Art. 16.

Sulle riparazioni di vecchi edifici danneggiati deciderà caso per caso l'ufficio tecnico competente.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le colonie:
DI SCALEA.

Numero di pubblicazione 937.

REGIO DECRETO 21 marzo 1926, n. 644.

Inclusione dell'abitato di San Lucido, in provincia di Cosenza, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255, quello di San Lucido, in provincia di Cosenza.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, *foglio* 117. — Coop

Numero di pubblicazione 938.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 638.

Concessione della esenzione dalle tasse postali al carteggio ufficiale dell'Associazione nazionale combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 1995 del 23 ottobre 1924, concernente la concessione della esenzione dalle tasse postali a favore di Enti, corpi od istituti non a totale carico dello Stato che svolgono opera benefica nel campo patriottico, scientifico, culturale od umanitario;
Visto il relativo regolamento approvato con R. decreto numero 1903 del 4 settembre 1925;
Visto il R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925;
Riconosciuta l'opportunità di accordare all'Associazione nazionale combattenti, per l'opera benefica che svolge nel campo patriottico ed umanitario, la esenzione dalle tasse postali per le corrispondenze ordinarie e raccomandate in partenza, nei modi e con i limiti stabiliti nel presente decreto;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione nazionale combattenti è ammessa a godere della esenzione dalle tasse postali per il carteggio ufficiale spedito mediante lettere chiuse e pieghi chiusi, sia in via ordinaria, che in raccomandazione, indirizzate agli organi dipendenti, alle Amministrazioni pubbliche dello Stato ed agli Enti in genere che hanno per scopo l'assistenza ai minorati di guerra.

Art. 2.

Nel bilancio del Ministero delle finanze, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà stanziata la somma corrispondente al canone annuo globale dovuto all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e che sarà stabilito a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge n. 1995 del 23 ottobre 1924.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° maggio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1926.
Atti del Governo, registro 247, *foglio* 111. — Coop

Numero di pubblicazione 939.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 636.

Variazione alla tabella organica allegata al R. decreto 16 aprile 1925, n. 637, riguardante la sistemazione degli impiegati ed agenti della cessata Amministrazione austriaca, provenienti dal già Governo marittimo di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sulla sistemazione economica e giuridica del personale proveniente dall'Amministrazione statale di Fiume;
Visto il R. decreto 16 aprile 1925, n. 637, sulla sistemazione degli impiegati e degli agenti di ruolo della cessata Amministrazione austriaca, provenienti dal già Governo marittimo di Trieste e passati alla dipendenza dell'Amministrazione della marina mercantile;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella di cui all'art. 1 del R. decreto 16 aprile 1925, n. 637, è modificata come segue:

Personale amministrativo.

(Gruppo A).

Grado		Numero dei posti
7°	Capi sezione	3
8°	Consiglieri	4
9°	Primi segretari	6
10°	Segretari	} 7
11°	Vice segretari	
		20

Personale di ragioneria e tecnico.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
10°	Ragionieri	1
11°	Vice ragionieri	
		1

Personale tecnico.

Grado		Numero dei posti
9°	Macchinista navale ispettore	1
10°	Macchinista navale di 1ª e 2ª classe	2
		3

Personale d'ordine.

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	2
10°	Primi archivisti	4
11°	Archivisti	6
12°	Applicati	9
		21

Personale subalterno.

	Numero dei posti
Commessi e uscieri capi	3
Uscieri	5
	8

Personale dei sottufficiali di porto.

(Ruolo speciale).

	Numero dei posti
Nocchiere di porto di 1ª classe	50
Nocchiere di porto di 2ª classe	
Nocchiere di porto di 3ª classe	
Secondi nocchieri di porto anziani	62
Secondi nocchieri di porto	
	112

Inservienti di porto.

(Ruolo speciale).

	Numero dei posti
Secondi nocchieri di porto anziani	16
Secondi nocchieri di porto	
	16

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 109. — COOP

Numero di pubblicazione 940.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 637.

Approvazione della convenzione 16 novembre 1925 stipulata col comune di Napoli relativa alla costruzione della nuova strada litoranea di quella città.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per la marina e per le comunicazioni;

Sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 16 novembre 1925 stipulata fra il comune di Napoli e le Amministrazioni del demanio e della Regia marina, per la costruzione della strada litoranea fra l'oriente e l'occidente della città.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 110 — COOP

Numero di pubblicazione 941.

REGIO DECRETO 21 marzo 1926, n. 645.

Inclusione dell'abitato di Belmonte Calabro, località Castello, in provincia di Cosenza, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255, quello di Belmonte Calabro, località Castello, in provincia di Cosenza.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 118. — COOP

Numero di pubblicazione **942**.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 aprile 1926, n. **643**.

Soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 197, concernente provvedimenti per l'industria nazionale, ed il relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 30 marzo 1916, n. 396;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1921, n. 1601, col quale venne richiamato in vigore il decreto Luogotenenziale surriferito;

Considerato che il decreto-legge sopra richiamato ha cessato di avere vigore fin dal 30 ottobre 1923, e che pertanto non è opportuno prolungare gli effetti, per quanto concerne l'importazione in franchigia dei macchinari e dei materiali;

Constatato che le progredite condizioni della nostra industria non giustificano ulteriori facilitazioni per l'importazione dall'estero di macchinari e materiali, ai fini dei decreti sopra indicati;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere con decreto-legge alla definitiva cessazione delle facilitazioni anzidette;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I macchinari e i materiali per i quali furono accordate concessioni di esonero doganale, a norma del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 197, e che non siano stati importati nel Regno all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, cessano da tale data di godere dei benefici dell'esonero ancorchè i singoli decreti di concessione e di proroga assegnino, per la messa in opera, un termine maggiore.

L'importazione si considera avvenuta allorchè siano soddisfatte le condizioni stabilite dall'art. 6, lett. *a*) delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale.

Art. 2.

I macchinari e i materiali, compresi in concessioni, già accordate e tuttora valide od in corso di emanazione, ed importati nel Regno a « dazio sospeso » entro il termine di cui all'articolo precedente, debbono essere posti in effettivo esercizio non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Decorso infruttuosamente tale termine, verrà riscosso il dazio doganale relativo ai macchinari ed ai materiali non collocati in opera.

Art. 3.

L'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo precedente sarà accertato dalle autorità competenti, secondo le norme stabilite nel decreto Luogotenenziale 30 marzo 1916, n. 396.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 116. — COOP

Numero di pubblicazione **943**.

REGIO DECRETO 14 marzo 1926, n. **603**.

Fusione in unico Ente di due istituti di beneficenza, in Casale Monferrato.

N. 603. R. decreto 14 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Orfanotrofio di S. Giuseppe » e la « Pia casa della Provvidenza » di Casale Monferrato, sono fusi in un unico Ente denominato « Pia casa di San Giuseppe » ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1926.

Numero di pubblicazione **944**.

REGIO DECRETO 14 marzo 1926, n. **609**.

Erezione in Ente morale dell'opera pia « Ospedale Giovannina Bassi », in Montecorvino Rovella.

N. 609. R. decreto 14 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Ospedale Giovannina Bassi », con sede in Montecorvino Rovella, viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione provvisoria di un Consiglio di 5 membri da designarsi dalla Congregazione di carità locale, con riserva di approvarne lo statuto organico con successivo Regio decreto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1926.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 3 di privative per modelli e disegni di fabbrica registrate nell'anno 1926

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO dei registro attestati
7 ottobre 1925	Elsler Carlo, a Cles.	Modello di fabbrica: Telaio per bicicletta a canne incrociate e collegate con corde metalliche di acciaio o simili.	5161	Volume 51 N. 21
10 febbraio 1926	Cassoni Cesare, a Udine.	Modello di fabbrica: Foglio di calendario.	5265	» » » 22
3 » »	« Unica » Unione Nazionale Industria Cioccolato Affini, a Torino.	Modello di fabbrica: Tavoletta di cioccolato.	5266	» » » 23
29 gennaio »	Berlinerblau Joseph, a Varsavia (Polonia).	Modello di fabbrica: Motore elettrico destinato specialmente al comando individuale dei fusi nelle macchine di filatura.	5267	» » » 24
3 febbraio »	Ditta Fratelli Lombardi e C., a Bologna.	Modello di fabbrica: Molla per sella da bicicletta.	5268	» » » 25
8 » »	Ditta O. S. A. Officina Stampi Affini, a Torino.	Modello di fabbrica: Forma per modellare gianduiotti vuoti.	5270	» » » 26
23 gennaio »	Ditta Emil Kronenberg, a Solingen (Germania).	Modello di fabbrica: Imballaggio trasparente per lame di rasoi di sicurezza.	5274	» » » 27
28 » »	Ditta Vasárugyár Reszvénytarsaság Sopron-Graz, a Sopron (Ungheria).	Modello di fabbrica: Serratura per porte.	5275	» » » 28
29 » »	Garofano Angela, a Milano.	Modello di fabbrica: Casseruola di alluminio per polenta.	5276	» » » 29
13 febbraio »	Ditta Biscuits Delta di M. A. Gatti, a Torino.	Modello di fabbrica: Biscotto.	5279	» » » 30
31 marzo 1925	Wichelhaus Oscar, a Milano.	Disegno di fabbrica: Ricamo per cuscini, appoggiatesta, tappeti e simili.	4810	» » » 31
12 febbraio 1926	Vianzone Angelo-Vianzone Domenico, a Torino.	Modello di fabbrica: Porta bagaglio in legno per biciclette e simili.	5280	» » » 32
18 » »	Cavallo Emilio, a Torino.	Modello di fabbrica: Pettine per il comando degli aghi, per macchine rettilinee da maglieria.	5281	» » » 33
13 » »	Ditta Biscuits Delta di M. A. Gatti, a Torino.	Modello di fabbrica: Biscotto.	5282	» » » 34
18 » »	De Concilio Vincenzo, a Napoli.	Modello di fabbrica: Asta per cornici.	5283	» » » 35
22 » »	Szabò Giulio, a Budapest.	Modello di fabbrica: Schermo per protezione di pareti.	5284	» » » 36
24 » »	Delpech Raymond Charles, a Parigi.	Modello di fabbrica: Medaglia di S. Francesco d'Assisi.	5285	» » » 37
19 » »	Frohlich Max, a Milano.	Modello di fabbrica: Orologio da tasca in forma di moneta.	5286	» » » 38
15 » »	Ditta De Angeli Frua, a Milano.	Disegno di fabbrica: Tessuto stampato per vesti.	5287	» » » 39

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
15 febbraio 1926	De Angeli Frua, a Milano.	Disegno di fabbrica: Tessuto stampato per vesti.	5288	Volume 51 N. 40
28 novembre 1925	Gummiwerke Fulda A. G., a Fulda (Germania).	Modello di fabbrica: Cerchione di gomma per ruote di veicoli in genere.	5211	» » » 41
28 » »	Gummiwerke Fulda A. G., a Fulda (Germania).	Modello di fabbrica: Cerchione di gomma per ruote di veicoli in genere.	5212	» » » 42
28 » »	Gummiwerke Fulda A. G., a Fulda (Germania).	Modello di fabbrica: Cerchione di gomma per ruote di veicoli in genere.	5213	» » » 43
28 » »	Gummiwerke Fulda A. G., a Fulda (Germania).	Modello di fabbrica: Cerchione di gomma per ruote di veicoli in genere.	5214	» » » 44
7 dicembre »	Gaini Quirino, a Milano.	Modello di fabbrica: Calze.	5222	» » » 45
15 febbraio 1926	Ditta De-Angeli Frua, Società per l'industria dei tessuti stampati, a Milano.	Disegno di fabbrica: Tessuto stampato per vesti.	5289	» » » 46
15 » »	Ditta De-Angeli Frua, Società per l'industria dei tessuti stampati, a Milano.	Disegno di fabbrica: Tessuto stampato per vesti.	5290	» » » 47
15 » »	Ditta De-Angeli Frua, Società per l'industria dei tessuti stampati, a Milano.	Disegno di fabbrica: Tessuto stampato per vesti.	5291	» » » 48
15 » »	Ditta De-Angeli Frua, Società per l'industria dei tessuti stampati, a Milano.	Disegno di fabbrica: Tessuto stampato per vesti.	5292	» » » 49
17 marzo »	Ricci G. Domenico, Roma.	Modello di fabbrica: Penna stilografica riproducente il Fascio Littorio con la scure formante il fermaglio.	5315	» » » 50

Roma, 22 marzo 1926.

Il direttore: DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N 87

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 22 aprile 1926

	Media		Media
Parigi	83 42	Belgio	89 06
Londra	120 79	Olanda	9 98
Svizzera	480 11	Pesos oro (argentino)	22 95
Spagna	357 85	Pesos carta (argent.)	10 10
Berlino	5 918	New-York	24 858
Vienna (Shilling)	3 51	Belgrado	43 90
Praga	73 80	Budapest (Pengkos)	0 035
Romania	9 50	Russia (cervonetz)	127 80
Dollaro canadese	24 88	Oro	479 64

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 125
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	46 65
	5.00 % netto	91 75
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 60

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomina nel Consiglio provinciale di sanità di Catanzaro.

Con R. decreto 14 marzo 1926, il prof. Francesco Tatulli è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Catanzaro fino al 31 dicembre 1926.

Nomina nel Consiglio provinciale di sanità di Palermo.

Con R. decreto 14 marzo 1926, il prof. Francesco Angelico è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Palermo fino a tutto il 31 dicembre 1926.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 36).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 % (1902)	40011	280 —	Fiesco-Lavagnino *Adriano* fu Gaetano-Antonio, dom. a Torino.	Fiesco-Lavagnino *Gaetano-Adriano-Epifanio* fu Gaetano-Antonio, dom. a Torino.
»	34335	280 —		
Cons. 5 %	276150	260 —		
3.50 % (1906)	342274	140 —		
»	403286	1736 —		
»	799133	210 —		
Cons. 5 %	355533	975 —	Parrocchia dell'Immacolata Concezione in Cercola (Napoli); l'usuf. vital., che rimane vincolato in garanzia di vitalizio a favore di Russo Maria fu Giuseppe, spetta alla sig. Liguori Gaetanina di *Donato*, dom. a Cercola (Napoli).	Intestate come contro; l'usufr. vital., che rimane vincolato in garanzia di vitalizio a favore di Russo Maria fu Giuseppe, spetta alla sig. Liguori Gaetanina fu *Diodato*, dom. a Cercola (Napoli).
»	368565	445 —		
»	391891	965 —		
3.50 %	65208	56 —	Allard notaio *Luigi di Valentino*, dom. a Cesana (Susa).	Allard notaio *Luigi-Nicola fu Giovanni-Valentino*, dom. in Cesana (Susa).
»	369116	70 —		
3,50 % (1906)	3393	Cap. 1,000 —	Fontana Vincenzo *fu* Raffaele.	Fontana Vinenzo *di* Raffaele.
Ricevuta provvisoria per deposito di titoli rilasciata dalla R. tesoreria provinciale di Napoli, il 3 dicembre 1924.				
Cons. 5 %	280321	300 —	Negrino Virginia di Pietro, moglie di Pesce *Domenico*, dom. ad Alice Bercolle; con usuf. vital. a Negrino Pietro fu Giovanni Maria.	Negrino Virginia di Pietro, moglie di Pesce *Carlo*, dom. come contro e con usuf. vital. come contro.
»	147354	355 —	Occhiochiuso Giovanni fu Luciano minore sotto la patria potestà della madre *Gambarotta* Silvia di Francesco, ved. Occhiochiuso dom. a Foggia.	Occhiochiuso Giovanni fu Luciano, minore sotto la patria potestà della madre *Gambacorta* Silvia di Francesco, ved. ecc. come contro.
3,50 %	143909	24.50	Primavesi *Alfonsa* di Luigi, minore, moglie di Marchi Rinaldo fu Clemente, dom. in Milano, vincolata.	Primavesi *Maria-Gaetana-Alfonsa* di Luigi, minore ecc. come contro, vincolata.
Buono Tesoro settennali 1ª serie	1572	Cap. 10,000 —	*Fiorio* Emilio fu Filomeno.	*Florio* Emilio fu Filomeno.
	1573	» 50,000 —		
Cons. 5 %	78371	15 —	Montemagno Giuseppina di Lorenzo, *nubile*, dom. in Piazza Armerina (Caltanissetta); con usuf. vital. a Trigona Filippo fu Pietro, dom. in Piazza Armerina (Caltanissetta).	Montemagno Giuseppina di Lorenzo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. come contro, e con usuf. vital. come contro.
»	78372	15 —	Montemagno Renza di Lorenzo, *nubile*, dom. come la precedente e con usuf. vit. come la precedente.	Montemagno Renza di Lorenzo, *minore*, ecc. come la precedente e con usuf. vital. come contro.
»	180985	25 —	Giordano *Raffaele* di Alessandro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Castellamare di Stabia (Napoli).	Giordano *Raffaela* di Alessandro, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione	345	Cap. 2,000 —	Avanzino *Antonietta* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre.	Avanzino *Rosa-Antonietta-Giuseppina* di Giuseppe, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale 2ª serie	654	» 5,000 —	Basso *Francesca-Rosa-Maria-Antonietta* fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Pernigotti Maria-Antonietta, ved. Basso.	Basso *Angela-Francesca-Rosa-Maria-Antonietta* fu Giacomo, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 marzo 1926. *Il direttore generale*: CIARLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 55.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicato ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 903 — Data della ricevuta: 3 dicembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Grasso Giuseppe fu Bernardo — Titoli del Debito pubblico al portatore: 9 — Ammontare della rendita: L. 13,710 — Consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2824 — Data della ricevuta: 25 gennaio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Sarli Saverio fu Giulio — Titoli del debito pubblico al portatore: 1 — Ammontare della rendita: L. 70 — Consolidato 3.50 per cento con decorrenza senza cedole.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 aprile 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 55-*bis*.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato di deposito relativo a titolo di debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 1183 — Data del certificato di deposito: 29 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Filiale Banca d'Italia di Genova — Intestazione del certificato di deposito: Siri Modesto di Angelo — Titoli del Debito pubblico: Certificato di deposito 1 — Consolidato 3.50 per cento (1902), capitale L. 1000 con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione. senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 aprile 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE

Nota al concorso per il conferimento di banchi lotto.

Circa il concorso per conferimento di banchi lotto, in 2° e 3° esperimento, indetto con avviso del 9 aprile 1926, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale », n. 90 del 17 aprile detto, si confermano, benchè non espresse, le condizioni consuete per l'ammissibilità degli aspiranti: e cioè la riduzione del requisito di gestione personale a 2 anni (l'aggio essendo stato già ridotto del 50 per cento) per il 2° esperimento; e qualunque aggio e servizio per il 3° esperimento.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica chirurgica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano.

In base al disposto dell'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano, contenuta nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e quella dei relativi stipendi, è aperto un concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica chirurgica presso lo stesso Istituto, con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700, e l'indennità di caro-viveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuta la idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 30 giugno 1926, alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in medicina veterinaria, conseguito, in una università o istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale e vidimati secondo i casi, dall'autorità politica e giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Milano presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Milano, 20 marzo 1926.

Il direttore: P. STAZZI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato